

TI_GERICHTE 42.2017.44 vom 16. März 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-03-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_42.2017.44_d20170316

FR: TI_GERICHTE 42.2017.44 du 16 mars 2017

IT: TI_GERICHTE 42.2017.44 del 16 marzo 2017

Regeste

A torto l'USSI ha computato nel calcolo dell'AS, a titolo di reddito, l'imp. di fr. 1'000 quali "alimenti per sè". In effetti mai ricevuti e Pretore emesso sent. di divorzio e omolog. convenz. consegu. access. divorzio (titolo esecutivo x ottenere alim.) secondo cui ex marito le deve fr. 500 al mese Ric. accolto

Erwägungen

E. 1

persona

986.--

E. 1.1

Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento, assegnato all'unità di riferimento, corrispondente a CHF 200.-- mensili.

E. 1.2

Supplemento di integrazione a. Inserimento sociale A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento con la sottoscrizione di un contratto di inserimento sociale che prevede la partecipazione ad un'attività di utilità pubblica (AUP), in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d'integrazione di CHF 100.-- al mese fino all'effettivo inizio dell'AUP. Durante la durata dell'AUP viene accordato un supplemento di integrazione di CHF 300.-- al mese. b. Inserimento professionale A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento con la sottoscrizione di un contratto di inserimento professionale per partecipare alle misure previste dalla strategia interdipartimentale URC – USSI, in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d'integrazione di CHF 100.-- al mese fino al termine del contratto." (cfr. BU 58/2015 del 29 dicembre 2015 pag. 583 segg.) Il p.to 1.3. delle Direttive per l'anno 2016 enuncia inoltre che per i giovani adulti che vivono con i propri genitori è riconosciuto un forfait mensile di fr. 600.--. Gli importi menzionati relativi all'anno 2016 sono stati mantenuti anche per l'anno 2017 (cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2017; BU N. 10/2017 del 14 marzo 2017 pag. 33 segg.). 2.4. Nella presente evenienza dalle carte processuali emerge che a RI 1, la quale ha chiesto per la prima volta le prestazioni assistenziali ordinarie nel mese di gennaio 2017, è stato negato il relativo diritto per il mese di febbraio 2017, in quanto il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento superava il limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità (cfr. STCA 42.2017.31 consid. 1.1.; 2.4.). Tale diniego è stato confermato da questo Tribunale con sentenza 42.2017.31 del 25 settembre 2017, cresciuta incontestata in giudicato. Il 9 marzo 2017 la medesima ha nuovamente postulato la

concessione di una prestazione assistenziale ordinaria (cfr. doc. 153-155 inc.42.2017.31). Il 16 marzo 2017 l'USSI ha deciso, dopo aver computato tra i redditi computabili Las la somma di fr. 1'000.-- mensili, pari a fr. 12'000.-- annui, a titolo di "alimenti per sé", di assegnare a RI 1 una prestazione assistenziale di fr. 447.-- per i mesi di marzo ed aprile 2017 (cfr. consid. 1.1.; doc. 148-151 inc.42.2017.31). La ricorrente, il 29 marzo 2017, ha chiesto il rinnovo delle prestazioni assistenziali ordinarie (cfr. doc. 123-125 inc.42.2017.31). Con decisione del 12 aprile 2017 l'USSI, sempre tenendo conto a titolo di "alimenti per sé" di fr. 1'000.-- mensili, le ha concesso una prestazione assistenziale di fr. 447.-- per i mesi di aprile e maggio 2017 (cfr. consid. 1.1.; doc. 119-122 = 205-208). L'USSI, con due decisioni su reclamo del 23 agosto 2017, ha respinto i reclami di RI 1 (cfr. doc. 177-178 e 200-203), indicando di avere considerato l'importo di fr. 1'000.-- mensili, siccome lo stesso risultava dal verbale del 19 gennaio 2017 relativo alla procedura di divorzio dinnanzi alla Pretura di _____. In effetti _____ in quell'occasione, in cui la procedura è stata sospesa al fine di trovare un accordo su tutte le conseguenze accessorie al divorzio, si è impegnato a versare alla moglie a titolo di contributo alimentare la somma di fr. 1'000.-- mensili (cfr. doc. 33-34; A; A1). L'insorgente, tramite la sua patrocinatrice, ha contestato il modo di procedere della parte resistente, sostenendo, in buona sostanza, che la somma di fr. 12'000.-- annui a titolo di "alimenti per sé", computata nel reddito computabile Laps, non sarebbe stata versata e non esisterebbe nessuna decisione giudiziaria in tal senso, siccome quanto indicato nel verbale del 19 gennaio 2017 era unicamente una proposta del Pretore. Inoltre è stato fatto valere che ai sensi della convenzione concernente le conseguenze accessorie del divorzio sottoscritta dai coniugi RI 1, omologata dalla sentenza di divorzio emessa il 6 settembre 2017 dalla Pretura di _____, il marito è tenuto a versare in favore della ricorrente un contributo alimentare di fr. 500.-- mensili fino al 31.12.2022 al più tardi (cfr. consid. 1.2.; doc. I). 2.5. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ricorda che il TCA si è già chinato sulla questione del computo del contributo alimentare a favore della ricorrente con giudizio 42.2017.31 del 25 settembre 2017, allorché era litigiosa la prestazione assistenziale per il mese di febbraio 2017 nel cui calcolo l'USSI aveva conteggiato a titolo di "alimenti per sé" l'ammontare di fr. 1'000.-- al mese (cfr. consid. 2.4.). In quell'occasione questo Tribunale ha osservato: " (...) Dagli atti si evince che la ricorrente e il marito vivono separati dal 1° maggio 2014 e che quest'ultimo dal mese di luglio 2015 si è impegnato a versarle la somma di fr. 700.-- al mese quale contributo alimentare. Nell'accordo raggiunto tra i coniugi _____ - che ha permesso lo stralcio della relativa causa dinanzi al Pretore di _____ il 30 settembre 2014 - è stato precisato che, qualora il reddito annuo del marito conseguito tramite l'attività principale di giardiniere fosse stato superiore a fr. 50'000.-- netti, per ogni fr. 1'000.-- in più guadagnato annualmente, avrebbe dovuto essere riversata alla moglie la somma di fr. 300.-- (cfr. doc. 36). Dal conto privato di RI 1 emerge, poi, un accredito di fr. 1'000.-- da parte di _____ del 12 settembre 2016, dell'11 ottobre 2016, dell'8 novembre 2016 e del 9 dicembre 2016 (cfr. doc. 69 -79). Il 20 dicembre 2016, contestualmente all'inoltro della domanda all'ottenimento di prestazioni assistenziali, l'insorgente ha presentato il formulario "Dichiarazione pensione alimentare" con il quale si è impegnata a trasmettere immediatamente all'ufficio competente la copia della sentenza civile mediante la quale viene determinato il contributo alimentare (cfr. doc. 63). Dal verbale di udienza tenutasi davanti alla Pretura di _____ il 19 gennaio 2017 emerge quanto segue: " (...) Dopo discussione e nell'intento di trovare un accordo su tutte le conseguenze accessorie del divorzio, in particolare sull'eventuale contributo di

mantenimento dovuto alla moglie e la durata e l'importo di questo contributo, le parti concordano di sospendere la procedura. Durante la sospensione il marito si impegna a versare alla moglie a titolo di contributo alimentare la somma di fr. 1'000.-- mensili. (...) Per il resto la signora RI 1 riconosce di aver ricevuto fino al mese di dicembre compreso la somma di fr. 1'000.- mensili dal marito." (cfr. doc. 33 e 34; la sottolineatura è del redattore). Dall'estratto del conto privato dell'insorgente del mese di gennaio 2017 e del mese di febbraio 2017 non risulta, tuttavia, alcun versamento a suo favore da parte di _____ (cfr. doc. C; D). Al riguardo giova evidenziare che l'art. 22 cpv. 1 Las stabilisce che non vengono computate le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato. D'altra parte con lettera del 10 luglio 2017 l'avv. RA 1, per conto di RI 1, ha inoltrato la copia dello scritto del 7 giugno 2017 della Pretura di _____, con allegata copia della convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio sottoscritta dai coniugi _____. Dalla stessa emerge che a far tempo dal 1° gennaio 2017 _____ si impegna a corrispondere in via anticipata a favore di RI 1 un contributo pari a fr. 500.-- mensili (cfr. doc. G3). La convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio non è, però, ancora omologata dal giudice (cfr. doc. VIII)." (cfr. sentenze 42.2017.31 del 25 settembre 2017 consid. 2.6). Nella causa relativa al mese di febbraio 2017, tuttavia, la questione di sapere se a titolo di alimenti dovesse oppure no essere computato un determinato importo nel calcolo volto a determinare l'eventuale diritto a una prestazione assistenziale, rispettivamente in caso di risposta affermativa se tale somma dovesse essere di fr. 500.--, non ha necessitato di ulteriori approfondimenti. In effetti, anche non conteggiando alcunché a titolo di alimenti, il diritto della ricorrente a una prestazione assistenziale ordinaria per il mese di febbraio 2017 andava negato, siccome la medesima presentava comunque un'eccedenza di reddito Las. 2.6. In concreto, ai fini della risoluzione della vertenza relativa ai mesi da marzo a maggio 2017, risulta decisivo, da un lato, il fatto che la ricorrente nel periodo gennaio-maggio 2017, a titolo di contributo alimentare, non abbia mai ricevuto la somma di fr. 1'000.-- (cfr. STCA 42.2017.31 consid. 2.6.; doc. H) Dall'altro, la circostanza che il 6 settembre 2017 la Pretura di _____ ha emesso la sentenza di divorzio con la quale è stata omologata la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio sottoscritta il 22 maggio 2017 da RI 1 e il 2 giugno 2017 da _____, ai sensi della quale l'ex marito dell'insorgente si è impegnato a corrispondere a quest'ultima l'importo di fr. 500.-- mensili a decorrere dal mese di gennaio 2017. In effetti la menzionata convenzione al punto 2a-e prevede quanto segue: " 2.a. A far tempo dal 1° gennaio 2017 _____ si impegna a corrispondere in via anticipata a favore di RI 1 un contributo pari a fr. 500.-- mensili. b. Tale contributo verrà corrisposto fino a quando RI 1 non avrà trovato un'occupazione ad una percentuale pari almeno all'80%. c. Il contributo alimentare versato da _____ a favore di RI 1 è limitato al 31.12.2022. d. Non appena RI 1 avrà trovato un'occupazione lavorativa ad una percentuale pari almeno all'80%, oppure in ogni caso a far tempo dal 01.01.2023 al più tardi, _____ sarà liberato da ogni obbligo nei confronti di RI 1. e. RI 1 si impegna ad aggiornare costantemente _____, informandolo in particolare con tempestività non appena disporrà di un contratto di lavoro." (cfr. doc. E) In simili condizioni, occorre concludere che a torto l'USSI ha computato a titolo di "alimenti per sé" l'importo di fr. 1'000.-- nel calcolo della prestazione assistenziale riguardante i mesi di marzo, aprile e maggio 2017. Nel conteggio della prestazione assistenziale ordinaria spettante alla ricorrente per i mesi di marzo, aprile e maggio 2017 deve, per contro, essere tenuto conto, quale contributo alimentare a suo favore, dell'ammontare mensile di fr. 500.--. La

correttezza dell'importo di fr. 500.- è, peraltro, confermata dal versamento dell'11 aprile 2017, rispettivamente del 10 maggio 2017 di fr. 500.-- da parte di _____ a favore della ricorrente (cfr. doc. H). L'insorgente dispone altresì - tramite la convezione sulle conseguenze accessorie del divorzio omologata dal Pretore - di un titolo esecutivo per potere ottenere, se del caso, i contributi per gli eventuali mesi del 2017 al cui pagamento l'ex marito non ha fatto fronte (cfr. STF 5A_331/2012 del 28 febbraio 2013). Gli atti vanno, pertanto, rinviati all'USSI perché determini nuovamente l'importo della prestazione assistenziale ordinaria spettante alla ricorrente nei mesi di marzo, aprile e maggio 2017. A tal fine l'amministrazione effettuerà dei nuovi conteggi relativi ai mesi in questione tenendo conto, nei redditi computabili Las, della somma mensile di fr. 500.-- quali "alimenti per sé".

2.7. Vincente in causa l'insorgente, patrocinata da un avvocato, ha diritto a un importo di fr. 800.-- a titolo di ripetibili da mettere a carico dell'USSI (cfr. art. 30 cpv. 1 Lptca). Visto l'esito della vertenza e il diritto a ripetibili, la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio (cfr. doc. I) è divenuta priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_423/2017 del 10 luglio 2017 consid. 5; STF 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013 consid. 7; STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).

E. 2

persone 1'509.--

E. 3

persone 1'834.--

E. 4

persone 2'110.--

E. 5

persone 2'386.-- Per ogni
 persona + 200.-- supplementare